

PALIO DELLE CONTRADE E FESTA DEGLI STATUTI

Regolamento

(approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 31 luglio 2018)

Capitolo 1 - <i>Le Contrade</i>	pag. 2
Capitolo 2 - <i>Il Magistrato delle Contrade</i>	pag. 4
Capitolo 3 - <i>Regolamento del Palio</i>	pag. 8
Capitolo 4 - <i>Festa degli Statuti</i>	pag. 16
Capitolo 5 - <i>Giurie</i>	pag. 17
Capitolo 6 - <i>Corteo storico</i>	pag. 19
Capitolo 7 - <i>Infrazioni e penalità</i>	pag. 21
Capitolo 8 - <i>Disposizioni finali</i>	pag. 23

Allegato 1 – *Calendario dei festeggiamenti delle Contrade e del Magistrato*

Allegato 2 – *Protocollo sanitario*

Allegato 3 – *Statuto ufficiale del Premio “Asta e Bacchetta”*

Allegato 4 – *Regolamento Ufficiale del premio “Cupello”*

CAPITOLO 1 - LE CONTRADE

Art. 1 - Le Contrade di Piancastagnaio - Borgo, Castello, Coro, Voltaia – sono le eredi dei nuclei abitativi aggregatisi in epoca medievale di cui rimangono espressione.

Art. 2 - Le Contrade si collocano entro le mura del XIII° secolo che comprendevano gli antichi terziari di cui hanno mantenuto il nome, fatta eccezione per la Contrada di Coro, anticamente identificata come “Lo Stretto”.

L’assetto topografico è quello definito dal Magistrato delle Contrade e dagli usi invalsi nelle Contrade.

Art. 3 - Gli stemmi e i motti delle Contrade sono i seguenti:

- Borgo: scudo appuntato con cavallo saliente voltato a sinistra in campo ripartito in verticale giallo-azzurro; motto “*Ad maiora versus*”;
- Castello: scudo appuntato con castello a due torri di cui il maschio a destra, in campo ripartito in verticale rosso-verde; motto “*In castro securitas*”;
- Coro: scudo appuntato con aquila color oro ad ali aperte e testa voltata a destra in campo ripartito in verticale nero-bordeaux; motto “*Vis aquilae, vigor nostrum est*”;
- Voltaia: scudo appuntato con quercia dentro ad una porta ad arco sovrastata da bande bianche e nere poste a capanna; motto “*Sub quercu viribus unitis*”.

Gli stemmi di ogni Contrada dovranno essere registrati presso i competenti uffici; ogni Contrada potrà disporre liberamente del proprio stemma previa comunicazione al Magistrato.

Art. 4 - I costumi di ogni Contrada devono essere ispirati all’iconografia medievale e rinascimentale senese.

Ai colori degli scudi possono essere aggiunti il bianco, il nero e l’oro. Gli attuali costumi rimangono fino a quando le Contrade, previa presentazione di bozzetti dettagliati ed espressa approvazione del Magistrato, delibereranno di rinnovarli.

Art. 5 - Le Contrade sono enti autonomi che vivono e si amministrano secondo propri statuti e regolamenti, purché non siano in contrasto con il presente Regolamento o ordinamenti di rango superiore.

Art. 6 - Entro il primo Gennaio di ogni anno, le Contrade comunicano al Magistrato la composizione del proprio Consiglio Direttivo; le variazioni devono essere comunicate ogni volta che si verificano.

Alternandosi ogni anno, in ordine contrario a quello alfabetico, la Contrada prescelta comunica anche i nominativi dei responsabili del corteo del Magistrato (da due a quattro).

Art. 7 - I rappresentanti ufficiali delle Contrade sono i Priori che le rappresentano presso il Magistrato che ne raccoglie le istanze.

Art. 8 - I Capitani delle Contrade conferiscono con il Comune ed il Magistrato per le sole operazioni inerenti alla corsa del Palio.

Art. 9 In caso di loro impedimento, i Priori e i Capitani possono farsi rappresentare dai Vicari.

Art. 10 - Le Contrade sono tenute all'osservanza integrale del presente Regolamento e alle decisioni, ivi comprese quelle relative ad eventuali sanzioni, adottate dal Magistrato delle Contrade o dagli organismi preposti.

Devono inoltre collaborare con il Magistrato e con l'Amministrazione Comunale per le manifestazioni e cerimonie elencate nel calendario ufficiale approvato col presente regolamento.

Le Contrade devono inviare il proprio araldo nelle seguenti occasioni:

- a. per l'Apparizione della Madonna (22 maggio);
- b. per la processione di San Filippo (26 maggio);
- c. per la presentazione del Palio (10 agosto);
- d. per la processione dell'Assunta (14 agosto);
- e. per il Corteo storico del 16 agosto, ai lati dell'effigie della Madonna di San Pietro;
- f. per la Messa di benedizione del Palio (18 agosto);
- g. in occasione della commemorazione di Santa Barbara (4 dicembre);
- h. per il conferimento dell'Aldobrandesco d'oro;

Per tutte le manifestazioni e gli eventi non contemplati nel presente Regolamento in cui dovesse essere richiesta la partecipazione e/o il supporto ufficiale del Magistrato e/o delle Contrade e la rappresentanza degli stessi per mezzo dei propri figuranti, i soggetti richiedenti dovranno inviare richiesta scritta al Magistrato delle Contrade con almeno con 30 giorni di anticipo rispetto alla data per la quale si richiede la partecipazione; il Magistrato deciderà previa consultazione delle Contrade.

Ogni Contrada può comunque utilizzare i propri costumi e figuranti per feste interne o per importanti cerimonie di contradaiole (al riguardo si veda anche il Calendario ufficiale dei festeggiamenti della Contrade e del Magistrato - Allegato 1).

In tutti gli altri casi, le Contrade non possono utilizzare costumi e insegne fuori dal territorio comunale se non previa autorizzazione del Magistrato; eventuali violazioni verranno valutate dal Magistrato e, a seconda della gravità, potranno essere oggetto di sanzione.

CAPITOLO 2 IL MAGISTRATO DELLE CONTRADE

Art. 11 - Il Magistrato delle Contrade è un organismo costituito legalmente in Associazione composto da:

- un Rettore, eletto dai Priori delle Contrade e dal Sindaco tra uno o più candidati indicati dai Priori delle Contrade entro il 15 Gennaio e ha durata due anni. Se entro tale data i Priori delle Contrade non sono stati in grado di presentare i nominativi, il Comune può proporre uno o più candidati entro il 25 di Gennaio; in tal caso sui nomi pervenuti i Priori delle Contrade, con propria elezione, scelgono il Rettore entro il 31 di Gennaio ed in caso di eventuale parità tra più candidati sceglie il Sindaco;
- un Pro-Rettore, indicato dal Sindaco nella persona di un assessore al Palio o ed alle Contrade, od in mancanza di un consigliere con delega alle medesime attività;
- quattro Difensori, nominati dalle Contrade entro il primo gennaio di ogni anno. I Difensori devono essere validi conoscitori della storia e delle tradizioni delle Contrade, del Palio e del paese; non possono ricoprire cariche nella Contrada, pena l'annullamento della nomina da parte del Sindaco su segnalazione del Rettore. Ai difensori non è mai consentito svolgere il ruolo di accusatori nei confronti delle Contrade.
- quattro Difensori Vicari, fanno le veci dei Difensori in caso di loro assenza; in tal caso hanno diritto di voto. Per i Difensori Vicari valgono le stesse regole di eleggibilità dei Difensori; sono nominati dalla Contrada su proposta del Difensore. Possono partecipare alle riunioni del Magistrato, anche in presenza del Difensore su richiesta dello stesso, ma senza diritto di voto;
- un Camerlengo, per la tenuta dell'amministrazione economica e patrimoniale. È nominato dal Sindaco entro il 1° Gennaio di ogni anno, su proposta del Magistrato e sentiti i Priori delle Contrade;
- un Cancelliere per la tenuta di atti, dati e documenti; ha il compito di redigere i verbali e tenere la segreteria. È nominato dal Sindaco entro il 1° Gennaio su proposta del Magistrato e sentiti i Priori delle Contrade.

Art. 12 – Lo stemma del Magistrato è uno scudo appuntato con castagno sradicato al naturale in campo azzurro, che fu il primo stemma del Comune di Piancastagnaio nel XV° secolo. Tale stemma verrà depositato presso i competenti uffici amministrativi assieme a quello delle Contrade.

Art. 13 - Il Magistrato entra in carica dopo la nomina e vi rimane per un biennio. Tutti i membri possono essere nominati per un numero indefinito di volte.

Art. 14 - Se per ragioni impreviste il Magistrato non potesse essere nominato, rimane in carica il precedente fino alle nuove nomine.

Art. 15 - Il Magistrato prende le deliberazioni a maggioranza assoluta; la modalità del voto è a discrezione del Rettore fra scrutinio segreto, appello nominale e alzata di mano.

Il Magistrato delibera a maggioranza qualificata le sanzioni le penalità che il presente Regolamento non affida alla Commissione di controllo del Palio.

Hanno diritto di voto i 4 difensori e il Rettore; in caso di parità è decisivo il voto del Rettore.

Art. 16 - La sede del Magistrato è assegnata dal Sindaco nel Palazzo Comunale o nella Rocca.

Art. 17 - Il Magistrato svolge i seguenti compiti:

- a. promuove e coordina l'azione comune delle Contrade;
- b. ne promuove e tutela l'interesse collettivo nei rapporti con i privati e con Enti pubblici e privati;
- c. collabora con il Comune in tutta la disciplina del Palio;
- d. interviene alle cerimonie a cui sono chiamati i rappresentanti delle Contrade secondo l'art. 10;
- e. chiede contributi a vari enti;
- f. organizza il Corteo storico, ne definisce le comparse e l'esecuzione dei costumi;
- g. può proporre alle Contrade l'introduzione di nuovi eventi anche in relazione alla festa del Palio;
- h. propone alle Contrade le modifiche al presente Regolamento;
- i. approva i piani annuali e i conti consuntivi di ciascun anno;
- j. delibera su contratti, investimenti, accettazione di lasciti;
- k. delibera sulla partecipazione anche delle Contrade a cerimonie pubbliche non previste dal calendario ufficiale approvato dal presente regolamento, sentite le Contrade stesse;
- l. nelle materie previste dal presente Regolamento, approva e commina le sanzioni che le Contrade hanno l'obbligo di rispettare;
- m. nomina le Giurie che hanno il compito di sovrintendere alla Festa nei modi indicati dal Capitolo 5 del presente Regolamento;
- n. provvede alle spese di noleggio o di realizzazione dei costumi del Magistrato;
- o. provvede alla disciplina dello sfruttamento degli stemmi e dell'immagine sua propria e delle Contrade; gli eventuali proventi netti di tali attività vanno per il 40% al Magistrato mentre la restante quota viene divisa in parti uguali fra le Contrade;
- p. gestisce e coordina la Festa degli Statuti e provvede alla stesura di un calendario annuale della festività concordato con le Contrade;
- q. coordina e supporta nella gestione le associazioni il cui scopo sia inerente al Palio e alla vita delle Contrade;
- r. tiene rapporti e si relaziona con altre associazioni;
- s. promuove attività e collabora con altri enti affinché sia promossa e accresciuta una cultura paliesca nei confini comunali;

Art. 18 - Il Rettore presiede il Magistrato e ne è il legale rappresentante; egli:

- a. dirige le attività del Magistrato;
- b. convoca e presiede le adunanze;

- c. stimola e coordina il lavoro delle Contrade;
- d. concilia le vertenze tra di esse;
- e. vigila sull'osservanza del presente regolamento;
- f. ha cura del registro dei Palii e del registro d'onore della festa;
- g. coordina e presiede la commissione di controllo della corsa del Palio;
- h. nomina i responsabili dei figuranti del Magistrato, in carica per un anno, presentati dalla Contrada di turno;
- a. Rappresenta il Magistrato e le Contrade all'interno del Consiglio Comunale.

Art. 19 - Il Pro-Rettore:

- a. elabora proposte da porre all'attenzione e alle deliberazioni del Magistrato;
- b. collabora con il Rettore in tutti i suoi compiti;
- c. lo rappresenta in caso di sua assenza o impedimento;
- d. cura i rapporti col Comune, con Enti, Istituzioni e privati interessati al Palio e alla vita delle Contrade;
- e. conserva e cura le testimonianze, le pubblicazioni e tutti i materiali riguardanti, il Palio, le Contrade, la storia del paese;
- f. partecipa alla Commissione di controllo della corsa del palio qualora la sua figura coincida con quella di consigliere del palio;
- g. rappresenta il Magistrato all'interno del Consiglio Comunale.

Art. 20 - I Difensori:

- a. elaborano proposte da porre all'attenzione e alle deliberazioni del Magistrato, fatte salve quelle di carattere disciplinare inerenti alla corsa del Palio;
- b. stimolano e coordinano il lavoro delle Contrade;
- c. vigilano sulla conservazione e sulla cura dei beni mobili e immobili;
- d. provvedono all'amministrazione del patrimonio;
- e. custodiscono i costumi e le insegne del Magistrato e ne hanno cura;
- f. a fronte della contestazione di violazioni del presente regolamento da parte del Magistrato o della Commissione, presentano memorie difensive a nome delle rispettive Contrade; a tal scopo potranno produrre video, foto e ogni altra forma di registrazione consentita dalle tecnologie che si svilupperanno anche negli anni a venire.

Art. 21 - Il Cancelliere:

- a. conserva atti, dati e documenti e li pone a disposizione del Magistrato;
- b. tiene il protocollo della corrispondenza;
- c. convoca, su ordine del Rettore, le adunanze e ne redige i verbali;
- d. invia agli interessati le delibere del Magistrato.

Art. 22 - Il Camerlengo:

- a. tiene la contabilità delle entrate e delle spese;

- b. tiene l'inventario dei beni mobili e immobili;
- c. redige il conto consuntivo;
- d. redige i verbali in caso di assenza del Cancelliere.

In mancanza di entrambi il verbale della riunione è redatto dal Pro-Rettore.

Art. 23 - Il Rettore convoca il Magistrato nel mese di gennaio per predisporre il piano annuale, nel mese di dicembre per approvare il conto consuntivo e ogni volta che lo ritiene opportuno, comunicando con cinque giorni di anticipo l'ordine del giorno.

Art. 24 - Il Magistrato convoca i Consigli delle Contrade dopo il loro rinnovo, quando lo ritiene opportuno e quando le Contrade ne facciano richiesta; valuta le loro istanze e le rappresenta nelle sedi istituzionali.

Art. 25 - Per motivi di urgenza, il Rettore può convocare il Magistrato senza preavviso telefonicamente, tramite mail o mediante le nuove tecnologie che si svilupperanno in futuro.

Art. 26 - Le assemblee sono valide quando, oltre al Rettore e al Cancelliere, siano presenti almeno due Difensori; i Difensori devono essere tutti presenti se è in votazione una modifica del Regolamento.

Art. 27 - Le delibere del Magistrato sono obbligatorie e vincolanti per tutte le Contrade.

Art. 28 - Le entrate del Magistrato sono costituite dai proventi della vendita dei biglietti di ingresso alla corsa in misura del 40% dell'incasso netto, (la quota restante viene divisa in parti uguali fra le Contrade), dai proventi delle sanzioni, da lasciti e donazioni. Sui progetti eventualmente presentati dal Magistrato, le Contrade possono in maniera nominale decidere di lasciare la propria parte di incasso, derivante dalla vendita dei biglietti d'ingresso alla corsa del Palio, per la realizzazione del progetto stesso. I progetti possono avere valenza e durata pluriennale.

Art. 29 - Il denaro può essere depositato in qualunque banca del paese secondo le deliberazioni del Magistrato e ogni operazione deve essere fatta congiuntamente dal Rettore e dal Camerlengo.

Art. 30 - Il Magistrato utilizza le somme a sua disposizione per la valorizzazione della Festa e delle Contrade.

Art. 31 - Il Magistrato promuove gli eventi culturali legati alla storia, al territorio, alla vita sociale del paese per conto proprio o facendo seguito agli stimoli che provengono dalle Contrade, coinvolgendo il Comune o altri enti che fossero interessati.

CAPITOLO 3 - REGOLAMENTO DEL PALIO

Art. 32 – Il Palio è la corsa di cavalli che si tiene ogni anno il 18 di agosto nel campo sportivo di Piancastagnaio in onore della Madonna di S. Pietro; il vincitore conquista un drappo dipinto, che dovrà essere realizzato secondo le indicazioni previste dagli articoli 82 e 83 del capitolo sesto.

Art. 33 - Alla corsa partecipano 4 cavalli di razza anglo-araba montati a pelo da altrettanti fantini; le Contrade si procurano i cavalli e ingaggiano i fantini.

Art. 34 - Il Palio è anche il drappo dipinto che conquista il vincitore della corsa.

Art. 35 - Si può correre un Palio straordinario in casi eccezionali e per particolari ricorrenze su richiesta unanime delle Contrade, dietro approvazione del Comune, oppure su proposta del Comune accettata anche a maggioranza dalle Contrade. Nel caso di ricorrenze la richiesta deve essere avanzata almeno quattro mesi prima, ferma restando la possibilità di un preavviso più breve nel caso di eventi eccezionali.

Il Consiglio Comunale delibera sull'accoglimento; in caso positivo annuncia la corsa per mezzo di manifesti con almeno 30 giorni di anticipo.

Art. 36 - La sovrintendenza e la direzione del Palio ordinario e straordinario spettano all'Amministrazione Comunale. Questa può chiedere la collaborazione del Magistrato delle Contrade per le materie di sua competenza.

Art. 37 - Spettano all'Amministrazione Comunale:

- a.** il patrocinio legale del Magistrato e del Palio;
- b.** la pittura del drappo;
- c.** la realizzazione, manutenzione e l'agibilità della pista; a tal scopo l'Amministrazione indica un tecnico al quale è altresì demandata la responsabilità della conservazione e della manutenzione dei materiali. Detto tecnico supporterà l'azione del Magistrato e delle Contrade durante tutto l'anno, nelle materie di sua competenza, ed inoltre sarà il responsabile per la realizzazione di strutture di sicurezza per la corsa e per l'arricchimento scenografico dello stadio; la pista deve essere dotata di steccato interno ed esterno, la profondità della pista deve andare da 14 a 18 cm ed essere uniforme; la distanza tra lo steccato interno ed esterno deve rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza. Della pista deve essere disposto il monitoraggio, effettuato dal responsabile della pista in presenza, a solo titolo rappresentativo, dei quattro capitani e del pro Rettore nei seguenti giorni: alla consegna della pista, il 17 e 18 agosto alle ore 16;
- d.** l'organizzazione burocratica del Palio, indicando un dipendente comunale che durante tutto l'anno sia di supporto alle Contrade e al Magistrato in detta materia;

- e. la messa a disposizione del personale addetto ai canapi e alla pista anche per il periodo delle prove, così da soddisfare le esigenze delle Contrade;
- f. la nomina del veterinario e del maniscalco ed i relativi indennizzi;
- g. la nomina del mossiere ed il relativo indennizzo;
- h. il sorteggio della posizione delle Contrade ai canapi alla presenza del Rettore del Magistrato;
- i. la stampa dei manifesti del Palio e la loro affissione, nel paese e nel circondario, in tempi utili alla pubblicizzazione dell'evento; inoltre spetta al Comune l'onere di altre forme di pubblicizzazione dell'evento;
- j. l'organizzazione del soccorso sanitario e veterinario per la Provaccia e per la Corsa ed i relativi indennizzi.

Art. 38 - Le Contrade possono provare i cavalli dal 21 di luglio all'11 di agosto compresi; Tali termini potranno essere prorogati o modificati con delibera del Magistrato delle Contrade solo per cause eccezionali.

Per la regolamentazione e la prenotazione delle prove il Comune predisporrà un registro; la priorità nell'utilizzo della pista spetta alla Contrada che abbia prenotato per prima; la prenotazione sarà valida solo se regolarmente protocollata nell'ufficio preposto dall'Amministrazione Comunale e affissa all'entrata del campo sportivo.

In tale periodo il Comune provvede alla manutenzione e all'agibilità della pista. Dal 1° di agosto il Comune deve inoltre mettere a disposizione delle Contrade il canape, il peso ed il verrocchino.

Durante le prove l'accesso al campo è consentito solo ai fantini e ai componenti della Capitaneria della Contrada, purché maggiorenni; in ogni caso il numero massimo di persone che, a loro rischio e pericolo, possono fare ingresso all'interno della pista è di dieci. In caso di infrazione la contrada dovrà pagare una sanzione pari a 100 euro.

La Contrada che senza autorizzazione dovesse provare uno o più cavalli al di fuori dei periodi sopra indicati sarà sanzionata con una multa di 2.000,00 euro; l'utilizzo della pista sarà riferibile ad una Contrada qualora, assieme al cavallo e al fantino, sia presente all'interno della pista un dirigente e/o un consigliere della stessa. Il fantino che sarà trovato a provare con un cavallo nei giorni non consentiti sarà ritenuto non idoneo alla corsa del Palio o dei Palii che si correranno nel medesimo anno solare.

In caso di Palio Straordinario le prove saranno regolamentate dal Magistrato che ne stabilirà i termini a seconda della propria discrezionalità; di tali regole è data pubblicità mediante affissione di un cartello collocato all'esterno della pista predisposto a cura dell'addetto nominato dal Comune e contenente i relativi divieti.

Art. 39 - Possono partecipare alla Provaccia e, quindi, al Palio soltanto i cavalli anglo-arabi che abbiano superato le previsite e che siano stati sottoposti al controllo antidoping previsti dal "Protocollo sanitario" di cui all'allegato 2 al presente regolamento.

Le previsite si svolgono il giorno 17 agosto dalle ore 9,00 alle ore 11,00 presso una struttura chiusa al pubblico denominata "parco chiuso"; è fatto obbligo alle Contrade presentare il soggetto prescelto per la corsa della Provaccia e del Palio entro tale orario.

Soltanto nel caso in cui il cavallo presentato da una Contrada venga ritenuto non idoneo alla corsa dalla commissione veterinaria, la stessa Contrada ha la possibilità di presentare un nuovo soggetto dalle ore 14,00 fino alle 17,00 del 17 agosto senza incorrere in alcuna sanzione.

Il mancato rispetto degli orari delle previsite comporta una sanzione di € 500,00 per la Contrada ritardataria.

Il 17 agosto, i cavalli ritenuti idonei alla corsa della Provaccia e del Palio dovranno essere presenti all'interno del parco chiuso entro le ore 17,45 per essere identificati dalla commissione veterinaria; gli stessi dovranno quindi fare accesso all'interno della pista entro le ore 18,00, allorché il Mossiere impartisce ai fantini l'ordine "a cavallo".

Le Contrade il cui cavallo – purché nel frattempo ritenuto idoneo alla corsa all'esito delle previsite eseguite secondo il protocollo sanitario (ferme restando le eventuali sanzioni per il mancato rispetto dell'orario delle previsite) ed identificato dalla commissione veterinaria all'interno del parco chiuso – non sarà presente all'interno della pista entro le ore 18,00 ma che vi farà accesso entro le ore 18,30 saranno sanzionate con un'ammenda di € 500,00.

Alle ore 18,31, indipendentemente dall'eventuale assenza di uno o più cavalli, il mossiere darà il via alle operazioni di allineamento dei cavalli alla mossa e, quindi, alla Provaccia.

Le Contrade il cui cavallo – già ritenuto idoneo alla corsa all'esito delle previsite eseguite secondo le modalità descritte nel protocollo sanitario – verrà presentato all'interno del parco chiuso per la sola identificazione successivamente alle ore 18,30 ma prima delle ore 19,30 non prenderanno parte alla Provaccia e verranno sanzionate con un'ammenda di € 1.000,00.

Resta inteso che qualora una Contrada presenti il proprio cavallo al parco chiuso per la previsa al di fuori degli orari previsti dai commi due e tre del presente articolo e le operazioni della commissione veterinaria non terminino con esito positivo entro le ore 19,30, la Contrada medesima, ferma restando la sanzione per il mancato rispetto dell'orario delle previsite, sarà esclusa dal Palio.

Nei giorni 17 e 18 agosto possono accedere al parco chiuso sette persone, purché maggiorenni, per ogni Contrada ovvero: Priore, Capitano, un Vicecapitano, barbaresco, fantino, veterinario e maniscalco oltre ai Difensori, ai Difensori Vicari, al Cancelliere, al Rettore e al Pro-Rettore del Magistrato.

Art. 40 - In caso di Palio straordinario, la Provaccia si corre un'ora prima del tramonto del giorno precedente la corsa. Un'ora e 15 minuti prima del tramonto il Mossiere dà l'"a cavallo".

Per il resto, valgono le stesse regole del Palio ordinario.

Art. 41 - Le Contrade sono obbligate a partecipare alla Provaccia.

Art. 42 - La Provaccia si corre su due giri di campo più la distanza tra partenza e arrivo; non comporta premio. L'ordine di arrivo sarà ripetuto nel corteo storico del 18 agosto. I fantini sono obbligati a completare l'intera distanza prevista al passo di galoppo.

Art. 43 - Il giorno 18 agosto alle ore 10, nella sala del Consiglio Comunale, i Capitani delle Contrade presentano al Sindaco e al Magistrato i fantini ingaggiati; questi ultimi devono:

- a. essere maggiorenni;
- b. accettare espressamente di correre a loro rischio e pericolo;
- c. rinunciare espressamente a pretendere indennizzi dalle Contrade o dal Magistrato per quanto possa accadere a loro e ai cavalli montati durante la Provaccia o la corsa del Palio;
- d. dichiarare espressamente di conoscere le clausole del Regolamento del Palio, ivi comprese quelle relative all'inappellabilità e inoppugnabilità delle sanzioni eventualmente comminate loro dalla Commissione.

Alle Contrade i cui fantini dovessero arrivare in ritardo di oltre trenta minuti alla cerimonia di segnatura verrà comminata una sanzione pari a 150,00 euro.

Dal momento della segnatura le Contrade non possono più sostituire il fantino ingaggiato per la corsa del Palio e ciò anche in caso di spostamento della corsa e/o di infortunio di quest'ultimo.

Art. 44 – Il cavallo della corsa del Palio deve essere lo stesso della Provaccia; ai fini del riconoscimento il veterinario si avvarrà dei mezzi che riterrà più idonei.

Il riconoscimento dovrà avvenire al momento della presentazione del cavallo alle previsite nonché prima della Provaccia e prima della corsa del Palio.

Art. 45 – Prima della Provaccia il veterinario del Comune può sottoporre uno o più cavalli presentati dalle Contrade alle previsite ad ulteriore visita di controllo.

Art. 46 – Il giorno della Provaccia e del Palio possono accedere all'interno della pista le seguenti figure: Sindaco, Rettore, Pro-Rettore, Difensori, Difensori Vicari, Cancelliere, maniscalco e veterinari di servizio, Priori, Capitani, un Vicecapitano per ogni Contrada, barbareschi, mossiere e controstarter/giudice di gara, dipendenti comunali addetti alla mossa, medici e personale di soccorso.

Le postazioni di ognuno saranno assegnate dal Cancelliere del Magistrato.

Potranno altresì accedere alla pista le Forze dell'ordine nel numero e nella misura indicati dalle autorità competenti.

Una volta impartito l'ordine "a cavallo" da parte del mossiere i Barbareschi delle Contrade dovranno posizionarsi al di fuori del tracciato di gara e non potranno più intervenire sui cavalli se non con i limiti e le modalità di volta in volta indicate dal mossiere. La Commissione valuterà eventuali interventi non autorizzati e, nel caso in cui gli stessi non vengano ritenuti strettamente necessari a fronteggiare situazioni di emergenza e/o a garantire la sicurezza di persone o cavalli, li

sanzionerà con ammende da 50,00 a 500,00 euro alla Contrada del Barbaresco che abbia trasgredito.

Art. 47 – Per poter partecipare alla corsa, i cavalli devono essere condotti all'interno in campo dai rispettivi fantini e dai barbareschi. I cavalli devono essere provvisti di morso, briglia e spennacchiera con i colori della Contrada. E' possibile aggiungere alla bardatura dei cavalli solamente fasce, parastinchi, e paraombre. E' vietato aggiungere paraocchi e quant'altro non previsto dal presente paragrafo.

I fantini devono indossare la casacca, il caschetto e il nerbo forniti dalla Contrada.

Art. 48 - La mossa è lo spazio di partenza compreso tra un canapo e un contro-canapo fissato a metri 5,50 dal primo. Il contro-canapo deve essere fisso e retto da due addetti del Comune, posti al di fuori degli steccati di delimitazione del tracciato.

Art. 49 – La mattina del 18 agosto, al termine della segnatura dei fantini, il Segretario Comunale alla presenza del Rettore del Magistrato predispone le ventiquattro buste contenenti le altrettante possibili combinazioni di ingresso ai canapi delle quattro Contrade; al termine, le buste vengono sigillate e firmate all'esterno dal Segretario Comunale e dal Rettore del Magistrato e inserite all'interno di un contenitore anch'esso sigillato e sul quale vengono apposte le firme del Segretario Comunale e del Rettore del Magistrato. Il contenitore contenente le ventiquattro buste viene conservato a cura del Segretario Comunale. Alle ore 18,50, allorché i cavalli hanno fatto ingresso all'interno del campo, il Segretario Comunale, alla presenza del Rettore del Magistrato e dei quattro Difensori, estrae dal suddetto contenitore una prima busta e la contrassegna con il numero "uno" e una seconda busta contrassegnandola con la dicitura "ordine di riserva". Le due buste vengono immediatamente consegnate al Sindaco.

Art. 50 - Il giorno 18 agosto, cavallo e fantino devono presentarsi entro le ore 18.00 presso il parco chiuso per ottemperare tutte le procedure previste dalla legge vigente. Il ritardo sarà sanzionato con una multa pari a 500,00 euro, salvo comprovata giustificazione.

Il parco chiuso chiude alle ore 18.40.

I cavalli devono fare ingresso all'interno della pista alle 18.50; l'assenza del cavallo e/o del fantino di una o più Contrade dalla pista dopo tale orario comporta l'automatica esclusione degli stessi dalla corsa.

Il Sindaco consegna al mossiere le due buste contenenti il primo ordine di ingresso ai canapi e quello di riserva immediatamente dopo che quest'ultimo ha impartito ai fantini l'ordine "a cavallo" e che il primo canapo venga messo in tensione.

I fantini entrano tra i canapi dopo l'ordine di "a cavallo" che deve essere dato dal Mossiere alle ore 19,10 e secondo l'ordine di chiamata con il nome della Contrada che li ha ingaggiati.

Il Mossiere chiama al canapo la prima contrada entro le ore 19.15.

I Fantini:

- a. non possono cambiare posto; in caso di mossa valida il fantino che ha cambiato posto verrà sanzionato dalla Commissione con una ammonizione;
- b. non possono scendere da cavallo, il fantino può scendere da cavallo solo per tutelare l'animale in caso di sospetto infortunio o su chiamata diretta del mossiere. In caso contrario la sanzione per la Contrada che ha ingaggiato il fantino sarà pari a euro 150,00;
- c. tra i canapi e fino a mossa dichiarata valida non possono usare il nerbo verso un altro fantino o contro il cavallo di un'altra Contrada, pena un'ammenda di 500,00 euro alla Contrada e un anno di squalifica al fantino da scontarsi al palio successivo.

In ogni caso, nessuno può partire di rincorsa.

La mossa è data dallo sganciamento del canape da parte del mossiere.

Le fasi della partenza saranno gestite dal mossiere che relazionerà alla Commissione del Palio la quale deciderà le sanzioni da applicare; la relazione del mossiere è vincolante per la Commissione.

Art. 51 - Le ammonizioni del Mossiere sono cumulabili; dopo due ammonizioni nel medesimo Palio o tre accumulate in più anni, un Fantino è squalificato dal Palio successivo.

Gli squalificati non potranno accedere a nessun titolo all'interno della pista di gara nel successivo Palio.

Qualora nello stesso palio un fantino accumuli quattro ammonizioni verrà comminata anche una sanzione di € 1.000,00 alla Contrada che lo ha ingaggiato.

Tutte le ammonizioni verranno registrate sul Registro Generale dei Palii.

Art. 52 - Per il Palio straordinario si applicano le norme previste nel presente capitolo fatta eccezione per gli orari che verranno preventivamente comunicati dal Magistrato delle Contrade.

Art. 53 - Il via alla corsa, detto anch'esso mossa, viene dato da un Mossiere scelto dal Comune e reso pubblico al momento del conferimento dell'incarico.

Il Mossiere è giudice inappellabile della mossa; in caso di difficoltà alla partenza, può far uscire i cavalli dal canapo per riallinearli. La mossa non valida viene segnalata dallo scoppio del mortaretto e dal controstarter posizionato a metà dirittura dopo la mossa con apposita Bandiera, avvisato dal mossiere.

In tal caso i fantini devono subito fermare i cavalli e ricondurli a passo alla partenza.

Dopo più tentativi di mosse non valide, il Mossiere può utilizzare il secondo sorteggio già in suo possesso.

Art. 54 - Nel caso che, per il protrarsi della mossa, sopraggiunga l'oscurità, la Commissione Tecnica costituita dal Mossiere, dal veterinario nominato dal Comune e dal Tecnico Comunale, rinvia la corsa al giorno successivo sentito il parere del Magistrato.

In tal caso non ha luogo il corteo storico.

Art. 55 - Se la pista risultasse per qualsiasi motivo impraticabile, la Commissione Tecnica, riunitasi nel più breve tempo possibile, rinvia la corsa al giorno successivo. Anche in tal caso non ha luogo il corteo storico. Se il giorno successivo, il campo fosse ancora impraticabile, la corsa viene rinviata ad oltranza.

Art. 56 - Qualora durante le fasi di riscaldamento o durante la mossa uno o più cavalli rimangano vittima di incidenti, il veterinario nominato dal Comune dovrà a suo esclusivo ed insindacabile giudizio decidere se ammettere lo stesso/gli stessi alla corsa. Tale decisione verrà tempestivamente comunicata al Magistrato e ai Capitani delle Contrade.

In caso di esclusione di uno o più soggetti, il Palio verrà corso dalle Contrade o dalla Contrada restante.

Art. 57 - Se un fantino trattiene un altro fantino in qualunque parte del corpo od ostacola un'altra cavalcatura prendendo il cavallo per le redini o quant'altro danneggi l'animale in qualunque parte del corpo è sanzionato ai sensi dell'art. 89 del cap.7. Sono tollerate le nerbate tra fantini e la cosiddetta "parata" una volta usciti dai canapi.

Art. 58 - Qualora durante la mossa sopraggiunga il buio e la corsa venga rinviata al giorno successivo, correranno il Palio i soli cavalli ritenuti idonei al momento dell'annuncio del rinvio.

Art. 59 - Se dopo aver apposto la firma in Comune a un fantino accade un incidente tale da impedirgli di montare a cavallo, la Contrada che lo ha ingaggiato non può partecipare alla corsa. In caso di rinvio della carriera del Palio ai giorni successivi correranno esclusivamente i fantini registrati e che hanno ricevuto l'ordine "a cavallo" dal mossiere il 18 agosto.

Art. 60 - Vince il Palio, la Contrada il cui cavallo, valida la mossa e compiuti quattro giri di pista più lo spazio tra la partenza e l'arrivo posto a metà della dirittura immediatamente successiva alla partenza, giunge per primo al traguardo, anche se "scosso" purché abbia la spennacchiera.

L'ultimo giro è segnalato dalla campanella suonata dal giudice di arrivo – nominato la mattina del 18 agosto all'esito della segnatura dei fantini –, mentre l'arrivo è confermato dallo scoppio del mortaretto, azionato da uno dei dipendenti del Comune addetti alla mossa.

Art. 61 - Il Palio viene subito consegnato al popolo della Contrada vincitrice che diventa proprietaria del drappo.

Art. 62 - Il nome della Contrada vincitrice viene iscritto nel Registro Generale dei Palii, conservato presso l'archivio del Magistrato. Nel registro vengono segnati anche le ammonizioni e le squalifiche dei fantini.

Art. 63 - L'accertata violazione da parte di una o più Contrade delle norme in materia di somministrazione di sostanze ad azione dopante previste dal protocollo sanitario di cui all'allegato 4 al presente regolamento, comporta per ognuna una sanzione di € 5.000,00.

CAPITOLO 4 - FESTA DEGLI STATUTI

Art. 64 - La Festa degli Statuti si celebra a Piancastagnaio il giorno 12 agosto di ogni anno per ricordare un importante evento storico del XV secolo: la codificazione in leggi di precedenti consuetudini e la creazione di magistrature rappresentative che dettero al paese un'organizzazione sociale e amministrativa molto moderna. Questo evento è ritenuto significativo in quanto gli Statuti, pur nella loro severità, sono ispirati ai principi dell'Umanesimo, quindi al rispetto dell'Uomo.

Art. 65 - Gli Statuti sono un codice penale e civile elaborato nel 1416 dal notaio e primo Podestà della Terra di Piano - Ser Santi di Giovanni da Lucignano - inviato dalla Repubblica senese con la collaborazione di alcuni "prudenti uomini" di Piano Castagnaio. Ogni articolo veniva proposto, discusso e approvato dal Maggior Consiglio costituito da tutti i capifamiglia chiamati nella piazza del Comune o in Santa Maria Assunta "a suono di campana e voce di messo". Furono redatti prima in latino e sono conservati all'Archivio di Stato di Siena, poi furono trascritti in volgare. In questa versione, di agevole lettura, sono conservati nell'archivio storico del Comune.

Art. 66 – Per onorare la ricorrenza dell'approvazione degli Statuti Comunali, il 12 di agosto di ogni anno le Contrade si confrontano nella competizione chiamata "Asta e Bacchetta" secondo lo Statuto ufficiale del premio, allegato 3 al presente Regolamento.

CAPITOLO 5 - GIURIE

Sottocapitolo 5.1 – Giuria del Palio

Art. 67 - La Giuria del Palio è composta da 3 persone esterne alle Contrade, nominate dal Magistrato; le spese sostenute dalla Giuria per lo svolgimento del mandato saranno sostenute dal Magistrato e rimborsate dall'Amministrazione Comunale dietro presentazione di idonea documentazione dettagliata fino ad un importo massimo di € 500,00.

Art. 68 - I componenti della Giuria dovranno essere scelti fra soggetti di indubbia imparzialità ed in possesso di valide conoscenze nelle materie sulle quali saranno chiamati a giudicare; inoltre:

- a. devono essere maggiorenni;
- b. possono essere cittadini di Piancastagnaio o ospiti;
- c. non devono essere tesserati delle Contrade.

Art. 69 – Entro quindici giorni dalla data di svolgimento della corsa la Giuria presenterà al Rettore una relazione avente ad oggetto il comportamento tenuto dalle Contrade prima, durante e dopo la corsa e, in particolare:

- il rispetto degli orari;
- il comportamento dei fantini durante la corsa;
- Il comportamento dei rappresentanti delle contrade all'interno del campo di gara.

Il contenuto della relazione della Giuria del Palio è vincolante per la Commissione.

Art. 70 - Per la Provaccia fa le veci della Giuria del Palio il Magistrato che dal 1° agosto vigilerà sul comportamento delle Contrade e disporrà secondo regolamento.

Sottocapitolo 5.2 – Giuria del Cupello

Art. 71 - La Giuria del Cupello è composta da 3 persone esterne alle Contrade, nominate dal Magistrato, i cui componenti sono resi pubblici al momento della nomina. Le spese sostenute dalla Giuria per lo svolgimento del mandato saranno sostenute dal Magistrato e rimborsate dall'Amministrazione Comunale dietro presentazione di idonea documentazione dettagliata fino ad un importo massimo di € 500,00.

Art. 72 – I componenti della Giuria dovranno essere scelti fra soggetti di indubbia imparzialità ed in possesso di valide conoscenze nelle materie sulle quali saranno chiamati a giudicare. La Giuria entra in carica dalla Processione del 16 agosto alle ore 20,45 e decade il 18 al termine della sfilata; inoltre:

- a. devono essere maggiorenni;
- b. possono essere cittadini di Piancastagnaio o ospiti;
- c. non devono essere tesserati delle Contrade;
- d. possono essere persone rappresentative che portano lustro alla manifestazione (indicativamente: amministratori pubblici, artisti, responsabile di cortei storici in altre manifestazioni).

Art. 73 - I parametri di assegnazione del Cupello sono regolamentati da apposito Regolamento ufficiale allegato n. 4 al presente Regolamento.

Il premio verrà assegnato in apposita manifestazione la cui data verrà indicata a cura del Magistrato entro il 1° giugno di ogni anno.

Sottocapitolo 5.3 – Giuria di Asta e Bacchetta

Art. 74 - La nomina, la composizione e le facoltà della Giuria del premio “Asta e Bacchetta” sono regolate dall’allegato n°3 denominato “Statuto ufficiale premio Asta e Bacchetta”.

I nominativi dei componenti sono resi pubblici al momento della nomina.

CAPITOLO 6 - CORTEO STORICO

Art. 75 - Il corteo storico costituisce la rievocazione figurata degli ordinamenti, dei costumi e della vita d'epoca a cui risalgono gli Statuti.

Art. 76 - Il Corteo è aperto dai figuranti in costume storico del Magistrato (cfr. allegato 4 Regolamento ufficiale del premio "Cupello"); seguono i figuranti delle Contrade nel numero, nella specie e nei costumi approvati dal Magistrato; ogni contrada ha uno o due responsabili che mantengono l'ordine della sfilata.

Tutto il Corteo viene coordinato da un Responsabile Generale, nominato dal Magistrato, che dà disposizioni ai responsabili di Contrada e del Magistrato.

Il Responsabile Generale dovrà essere esterno alle contrade o, in alternativa, appartenere a una Contrada diversa da quella dei Responsabili del corteo del Magistrato.

Art. 77 - Tutti i partecipanti al corteo devono mantenere un contegno corretto, austero e disciplinato.

Art. 78 - La sfilata del corteo storico precede la corsa; per il Palio ordinario si effettua anche la sera del 16 di agosto a partire dalle ore 20,45. In questa occasione il corteo precede la Processione in onore alla Madonna di San Pietro ed è seguito dalle dirigenze delle Contrade.

Art. 79 - Le Contrade rinnovano i costumi dietro approvazione dei progetti da parte del Magistrato (vedi art. 4 cap. 1).

Art. 80 - Per il Palio ordinario le Contrade sono tenute all'esposizione contemporanea delle bandiere il 1° di agosto, per il Palio straordinario dal sabato precedente la corsa. In entrambi i casi le bandiere dovranno essere tolte entro il giorno successivo alla corsa del Palio, fatta eccezione per la Contrada vincitrice che le può esporre fino al terzo giorno successivo alla cena della vittoria. Per le altre manifestazioni che si svolgano nelle singole Contrade o comuni a tutte, le bandiere possono essere esposte, previa autorizzazione del Magistrato, non prima di tre giorni dall'inizio della festa e devono essere tolte entro tre giorni dalla fine. La Contrada che in materia di utilizzo delle bandiere non si attiene al presente Regolamento è sanzionata dal Magistrato con un ammenda di 250 euro.

Il Magistrato ha la facoltà di concedere deroghe e limitazioni.

La bandiera della Contrada è il simbolo della stessa e del Comune pertanto è un'effigie dal riconosciuto valore simbolico. È fatto obbligo alla Contrade di inserire all'interno dei propri ordinamenti sanzioni per i propri contradaioi che dovessero essere colti a sottrarre o offendere i simboli di qualunque Contrada o del Magistrato; in ogni caso, la Contrada di colui o coloro che

dovessero essere colti a sottrarre od offendere le bandiere o simboli del Magistrato o delle Contrade sarà sanzionata con un'ammenda di 100,00 euro per ogni singola sottrazione/offesa.

Art. 81 - Altri addobbi, abbellimenti, ricostruzioni o ambientazioni storiche possono essere liberamente eseguite dalle Contrade sia per la festa del Palio che per ogni altra ricorrenza previa approvazione da parte del Magistrato.

Art. 82 - Il drappo detto comunemente Palio è costituito da un dipinto su stoffa morbida (seta, lino, canapa, ecc.) che misura un metro di base per due metri di altezza. Il Comune ne commissiona la pittura a un artista di chiara fama e provvede alla fornitura della stoffa.

Art. 83 - Il palio deve recare l'immagine della Madonna di S. Pietro, lo stemma del Comune, gli stemmi originali delle Contrade, lo stemma dei Carmelitani Scalzi, lo stemma del Magistrato, la data della corsa, forniti dall'amministrazione comunale. Per il palio straordinario il tema è deliberato dal Magistrato. Gli stemmi devono essere larghi cm 14 e lunghi cm 14.

Art. 84 - Il Palio viene presentato al pubblico dal Sindaco nella Piazza dell'Orologio il 10 agosto alle ore 18,00 alla presenza del Magistrato, dei Priori e dei Capitani delle Contrade. Con le stesse modalità viene presentato il Palio Straordinario alle ore 11 del giorno della Provaccia. Il Palio rimane esposto nella sala consiliare fino al momento della sfilata del Corteo Storico o nella sede del Magistrato se assegnata nella Rocca.

CAPITOLO 7 - INFRAZIONI E PENALITÀ

Art. 85 - Le penalità e le multe inflitte a seguito di infrazioni del presente Regolamento o dei regolamenti/protocolli/statuti allo stesso allegati sono comminate dal Rettore previa delibera a maggioranza qualificata del Magistrato.

Per quanto invece attiene alle sanzioni inflitte per violazioni del Regolamento del Palio di cui al Capitolo 3 e del protocollo sanitario, le stesse sono valutate e comminate dalla Commissione di controllo costituita dal Sindaco, dal Rettore e dal Consigliere al Palio che può coincidere con il Pro-Rettore.

Art. 86 - Il ricavato di tutte le sanzioni confluisce nelle casse del Magistrato.

Art. 87 - Agli effetti punitivi la Contrada è responsabile dei deliberati del proprio Consiglio, nonché degli ordini impartiti dal Priore o da chi ne eserciti le funzioni e dal Capitano, o suoi coadiutori, per tutto ciò che concerne la Festa del Palio. È altresì responsabile del contegno della propria Comparsa e dei propri contradaioli quando sia stato tale da provocare incidenti o tumulti o da turbare il regolare svolgimento delle prove o del Palio, nonché di ogni atto o fatto che sia idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione in qualunque suo momento, tenuto conto del carattere indubbio di continuità che collega le fasi preparatorie, di svolgimento e di conclusione della celebrazione del Palio.

Art. 88 - Al di là delle sanzioni espressamente previste dal presente Regolamento, le Contrade sono comunque responsabili, dal 20 luglio al 19 agosto, del comportamento dei propri contradaioli e sostenitori nel caso che si rendano responsabili di:

- a. invasione del campo tale da non consentire il regolare svolgimento della corsa: tale infrazione è punita a giudizio della Commissione di Controllo di cui all'art. 85 comma due del presente capitolo, con la multa di € 10.000 e con la squalifica per l'anno successivo;
- b. disordini che si verifichino immediatamente prima o dopo la corsa del Palio con la presenza di dirigenti (es. lancio di oggetti di qualsiasi dimensione o quant'altro metta in pericolo l'ordine pubblico e la salute dei cittadini); a seconda della gravità dei fatti la Commissione potrà applicare la squalifica di un anno da scontarsi da parte della Contrada o delle Contrade coinvolte nel palio successivo o un'ammenda da quantificarsi, a giudizio insindacabile della Commissione stessa, fino ad un massimo 10.000,00 euro. Il fatto deve sempre essere ritenuto grave – con conseguente applicazione delle sanzioni alternative nella misura massima sopra indicata – se ai disordini hanno preso parte Capitani e/o Priori; in questo caso il Magistrato provvederà a chiedere le dimissioni immediate delle personalità coinvolte dai consigli direttivi delle rispettive Contrade, con l'impossibilità di essere rieletti in qualsiasi carica di Contrada per 2 mandati successivi.

Art. 89 – Nel caso in cui il fantino abbia tenuto un comportamento scorretto nei confronti degli altri fantini o abbia turbato il buon andamento della corsa la Commissione di Controllo irroga le seguenti sanzioni:

- a. per la trattenuta della casacca o di qualunque altra parte del corpo di altro fantino € 3.000,00 di multa alla Contrada e squalifica del fantino per anni due;
- b. per la trattenuta delle redini del cavallo o qualsiasi altra parte del corpo dell'animale € 3.000,00 alla Contrada e squalifica del fantino per anni due.

Art. 90 - Per tutti i comportamenti od omissioni non previsti nel presente Regolamento ma che rechino danno all'immagine del Palio o che anche possano solo mettere in pericolo la salute di cavalli, fantini o persone, la Commissione di controllo potrà irrogare sanzioni sia disciplinari che pecuniarie nei confronti dei fantini e delle Contrade responsabili.

Art. 91 - Modalità di applicazione delle sanzioni. La Commissione di controllo esamina le relazioni del Mossiere e della Giuria del Palio, da ritenere vincolanti nel loro contenuto e che dovranno essere inviate entro quindi giorni dalla corsa del Palio, prende visione di filmati e altri documenti inerenti eventuali ulteriori irregolarità nei festeggiamenti e nella corsa del Palio; entro sette giorni dal ricevimento delle relazioni deve emettere nei confronti delle Contrade e/o dei fantini ritenuti, a quel momento, responsabili di violazioni, le contestazioni di addebito con indicazione delle sanzioni che si intendono applicare.

Tale contestazione di addebito deve essere comunicata a cura del Cancelliere del Magistrato ai fantini e alle Contrade interessate con mezzo idoneo ad attestarne la ricezione (nel caso di invio tramite raccomandata A.R., il mancato ritiro della stessa e, quindi, lo spirare del periodo di compiuta giacenza di dieci giorni, è equiparato alla ricezione della contestazione).

Entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla ricezione della contestazione di addebito, Contrade e fantini possono inviare le loro controdeduzioni presso la sede del Magistrato.

Esaminate le eventuali controdeduzioni, la Commissione di Controllo emetterà i provvedimenti definitivi entro dieci giorni; gli stessi dovranno essere comunicati alle Contrade e ai fantini interessati con le modalità descritte in precedenza.

Detti provvedimenti sono inappellabili e vincolanti per Contrade e fantini.

Art. 92 - Le Contrade dovranno provvedere al pagamento delle sanzioni pecuniarie entro il 30 novembre dell'anno di irrogazione delle stesse. Il termine ultimo è il 28 Febbraio con ammenda raddoppiata. Se anche entro questa data non verrà saldata la pendenza, la Contrada sarà squalificata per il Palio successivo e non vi parteciperà neanche in caso di rinvio.

La Contrada squalificata con tale motivazione non parteciperà ai dividendi dell'incasso del Palio; la stessa avrà comunque l'obbligo di partecipare a tutte le altre manifestazioni e impegni che questo regolamento contempla.

CAPITOLO 8 - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 93 - Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello dell'esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale. Contemporaneamente sono abrogate le disposizioni dei precedenti regolamenti.

Art. 94 - Le proposte di modifica od integrazioni che alterino le norme del presente regolamento possono provenire dalle Contrade, dal Comune o dal Magistrato; nel caso in cui provengano dalle quattro Contrade all'unanimità il Magistrato provvederà alla stesura della modifica. Negli altri casi il Magistrato convocherà le parti per verificare l'eventuale accordo a maggioranza al fine di procedere alla modifica del regolamento; verificata la sussistenza della maggioranza il Magistrato provvede alla stesura.